

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

CLXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (2873)	2197
PRESIDENTE	2197, 2201, 2207
ARCAINI, <i>Relatore</i>	2197, 2201, 2203, 2205, 2207
COSTA	2201
CHIARAMELLO	2202
VICENTINI	2203
BARBINA	2204, 2205
MANNIRONI	2205, 2206
TUDISCO	2206, 2207
PESENTI	2206
SULLO	2207
SALIZZONI	2207
CHIOSTERGI	2207
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a Commissioni e Conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica. (2954)	2207
PRESIDENTE	2207, 2208
SULLO, <i>Relatore</i>	2207
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2208

La seduta comincia alle 9,45.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (2873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

Prego il relatore, onorevole Arcaini, di riferire sul disegno di legge.

ARCAINI, *Relatore*. Il disegno di legge è giunto a noi col parere favorevole della IX Commissione permanente (Agricoltura) la quale peraltro ha espresso anche dei voti, di cui non si mancherà di tener conto in sede di discussione dei singoli articoli, nonché col parere della XI Commissione permanente (Lavoro) che si è pure espressa in senso favorevole.

Prima di entrare nei dettagli ed illustrare le modifiche che si intendono portare al vigente testo unico, già emanato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, desidererei fare una breve esposizione di carattere generale.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

Il provvedimento tende ad aggiornare la legislazione sulle Casse rurali, che nel citato testo unico ha trovato un coordinamento delle precedenti disposizioni emanate con legge 6 giugno 1932, n. 656 e con regio decreto legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540. Tale aggiornamento si rende necessario per i motivi che ora spiegherò.

In sostanza si vuole sciogliere le Casse rurali da una tutela alquanto rigoristica che si introdusse col suddetto regio decreto del 1935, e nello stesso tempo si vuol dare ad esse una scioltezza di funzionalità che era nelle origini di questi istituti e che poi si credette di limitare alquanto durante il periodo intercorrente tra il 1932 e il 1935. Si vuole poi, col complesso delle modifiche in esame, estendere i compiti delle Casse rurali, allargare la loro possibilità di azione nel campo del credito.

È da notare che in questi ultimi anni è stata notevole la spinta di tutti gli istituti di credito, che abbiano una delimitata sfera di attività in particolari settori economici, a portarsi al livello degli istituti di credito bancario ordinari. Anche le Casse di risparmio hanno obbedito a questa esigenza che proviene da necessità di bilancio economico, dalla spinta della propria clientela a volere estendere la propria attività da quella istituzionale a quella degli istituti di credito bancario. A questa esigenza non si sottrae anche il settore delle Casse rurali, le quali, dalla funzione della raccolta del risparmio dei piccoli abbienti e dall'esercizio del piccolo credito ai piccoli artigiani ed agricoltori, hanno via via acceduto alle forme più moderne e più ampie del conto corrente, delle operazioni variamente garantite, dei servizi di incasso, ecc.

Ora, quanto questa tendenza sia utile al funzionamento del credito del nostro paese io non saprei dire. Certo sarebbe augurabile che la caratterizzazione dei singoli istituti nell'esercizio del credito fosse meglio salvaguardata. Perché, in un paese dove vi è scarsità di capitali è evidente che l'applicazione così indiscriminata di tutti gli istituti a tutte le forme di credito e in tutti i settori crea un complesso di inferiorità che si traduce sostanzialmente in una limitazione e non in uno sviluppo dell'esercizio stesso del credito.

Ciò premesso, dovrei dare una mia valutazione in ordine al complesso delle disposizioni che qui sono presentate a modifica del testo unico. La modifica più importante è quella all'articolo 6, dove si innova nella com-

posizione del collegio sindacale. Questo collegio sindacale delle Casse rurali e artigiane fino ad ora era costituito, in forza dell'articolo 13 del citato testo unico, da un collegio composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui due effettivi e uno supplente di nomina dell'assemblea dei soci, ed uno effettivo ed uno supplente di nomina dell'ispettorato. Qui si innova nel senso che tutti i sindaci devono essere nominati dall'assemblea dei soci.

Altra modificazione, secondo me importante, è quella dell'articolo 8, dove opportunamente si innova in ordine all'ampiezza del fido che le Casse rurali sono autorizzate ad accordare ai loro clienti. L'innovazione è nel senso di stabilire che il limite massimo di fido non possa eccedere — salvo deroga da consentire caso per caso dagli organi di vigilanza — il quinto del patrimonio delle Casse rurali costituite nella forma di società a responsabilità limitata. A tal uopo il patrimonio deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve, poiché negli statuti delle Casse rurali a responsabilità limitata è anche stabilito che i singoli soci si rendano garanti fino a un certo limite, che non può essere in ogni caso superiore a dieci volte l'importo del nominale delle azioni dai singoli sottoscritte.

Più importante ancora è l'articolo 9, con il quale si autorizzano le Casse rurali ad esercitare il credito agrario di esercizio e di miglioramento. È da notare che gli Istituti bancari che sono abilitati al credito agrario di esercizio vengono autorizzati volta per volta con provvedimento ministeriale. Invece le Casse rurali, che stanno alla base del sistema creditizio, sono senz'altro abilitate ad esercitare il credito agrario di esercizio e anche quello di miglioramento. Io non so con quali mezzi le Casse rurali — le quali hanno determinati vincoli — potranno soddisfare alle esigenze derivanti da tali nuove facoltà loro accordate. Io sarei contrario a concedere il credito agrario di miglioramento, che comporta un immobilizzo a medio termine (cinque anni), il che si rifletterà innegabilmente a danno della funzione capillare di esercizio delle Casse rurali. È ben vero che è accordata alle Casse rurali la facoltà di riscontare il loro foglio presso istituti maggiori (e ne parleremo più avanti), tuttavia la loro garanzia resta sempre, e un uso indiscriminato del risconto non sempre conferisce alla serietà e alla garanzia di questi istituti.

All'articolo 10 si estende una delle facoltà che era già riconosciuta all'articolo 17 del

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

testo unico, nel senso che le Casse rurali possono assumere, oltre la rappresentanza di consorzi agrari provinciali per la fornitura ai soci di macchine agricole, attrezzi, merci di uso agrario e, in genere, materie utili all'esercizio dell'agricoltura, possono assumere, dicevo, anche la rappresentanza di società che esercitano il commercio di macchine agricole, di beni di consumo, di concimi e via dicendo. E si dà la facoltà alla Casse rurali di esercitare questa rappresentanza non soltanto nei confronti dei soci ma anche dei non soci. È da notare che le Casse rurali operano già istituzionalmente non solo con i soci ma anche con i non soci, accettando il risparmio che i non soci vanno a depositare alle Casse rurali e rilasciando loro dei libretti nominativi o al portatore. E operano con i non soci accordando loro operazioni di fido. Però, all'articolo 15 del testo unico, per contenere la tendenza che potrebbe portare ad agire indiscriminatamente con tutti e quindi a trasformare le Casse rurali in casse generiche, si stabilisce che le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri propri delle operazioni svolte dalle Casse, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo delle operazioni concluse. In altre parole, la legge 6 giugno 1932, n. 656, confermata con il testo della legge 25 gennaio 1934, poneva un limite e salvaguardava le Casse rurali, spinte da necessità economiche, dal pericolo di agire indiscriminatamente con tutti gli operatori. Qui, invece, si innova e si dice che, per quanto riguarda questa attività commerciale (rappresentanza di Enti, consorzi e società per la fornitura di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani), le Casse rurali possono agire anche coi non soci. È una spinta ad uscire dal settore proprio, per occuparsi di attività estranee al credito. Ciò comporta però un rischio. Ora l'esercizio del credito da parte delle Casse rurali, specie se allargato come questo complesso di disposizioni comporta, esige una competenza tecnica e una conoscenza di leggi e del mercato che mal si conciliano con un complesso di altre attività generiche che vanno dal commercio delle macchine a quello dei concimi, degli attrezzi, delle scarpe, delle stoffe, ecc.. Per cui io non so come il consiglio di una Cassa rurale, che è composto di gente di buon senso, possa attendere a questo complesso di funzioni salvaguardando opportunamente il risparmio ad esso affidato. Io sarei quindi dell'avviso che l'estensione della rappresentanza di enti e consorzi per la fornitura di merci e di mac-

chine sia limitata, come era nelle disposizioni precedenti, ai soci, in quanto sia legata ad una operazione di credito che determina il motivo dell'intervento della Cassa.

All'articolo 11 (e anche qui siamo perfettamente in armonia con il concetto informatore di tutte le disposizioni) si vuole estendere alle Casse rurali la facoltà di assumere, previa autorizzazione degli Organi di vigilanza, servizi di cassa e di tesoreria, nonché la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati. Tenendo conto che le Casse rurali, nei paesi più piccoli, potrebbero esplicare questi servizi di cassa a condizioni meno onerose di quanto non possano comportare i servizi affidati a privati, io esprimerei parere favorevole.

Sempre all'articolo 11 si dice che le Casse possono anche effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato. Qui la Commissione di agricoltura, esprimendo il suo parere favorevole, raccomanda che dalla IV Commissione venga approvato un ordine del giorno che estenda alle Casse rurali le operazioni di credito di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949.

Con l'articolo 12 si viene ad innovare nel campo dei rapporti fra le Casse rurali e gli Istituti di credito. Le Casse rurali hanno, per l'esercizio delle loro funzioni, necessità di collegarsi con altri istituti di credito più grandi. Si tratta di rivoli di sangue, chiamiamoli così, che devono sfociare in vene più grandi, le quali si innestano nell'albero del credito del paese. La legge precedente stabiliva che fossero tenuti rapporti soltanto con l'Istituto di emissione (Banca d'Italia), con gli Istituti di diritto pubblico, con le Casse di risparmio, con le Sezioni unite per il credito alle piccole industrie e all'artigianato. Qui si dà facoltà alle Casse rurali di tenere rapporti anche con le banche di interesse nazionale; e si affida al criterio discrezionale degli organi di vigilanza l'accordare o meno la facoltà alle Casse rurali di tenere rapporti con altri istituti di credito ordinario che non siano istituti di diritto pubblico o banche di interesse nazionale.

Per quanto riguarda il risconto delle cambiali, l'articolo 19 del testo unico diceva: « È fatta eccezione per il risconto di cambiali agrarie che, in qualsiasi caso, può anche essere effettuato presso l'Istituto speciale di credito agrario competente per zona ». Qui si dice, invece, che il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario. Per-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

tanto è lasciata facoltà alle Casse rurali di riscontare il foglio agrario che eventualmente avessero acquisito anche presso gli altri istituti. A questo riguardo, io sarei favorevole.

Per quanto riguarda invece le disponibilità liquide, è stabilito che esse siano depositate esclusivamente presso la Banca d'Italia, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria. In altre parole, si esclude la possibilità alle Casse rurali di affidare le loro disponibilità liquide ad Istituti di credito in genere, per evitare che eventuali dissesti ed eventuali posizioni di moratoria possano avere delle ripercussioni presso questi piccoli istituti, sui quali potrebbero agire spesso la propaganda e l'interesse dei grandi istituti ad accaparrarsi i loro risparmi a condizioni qualche volta incontrollabili.

Per quanto riguarda poi la distribuzione degli utili, mentre con l'articolo 20 del testo unico si stabiliva che i nove decimi degli utili annuali fossero destinati alla formazione e all'aumento delle riserve, qui invece si innova nel senso che solo il 50 per cento degli utili netti annuali deve obbligatoriamente concorrere alla formazione della riserva ordinaria. Con la rimanenza potranno essere distribuiti utili ai soci, purché in misura non superiore all'interesse legale. L'utile netto ancora residuo dovrebbe essere destinato alla formazione e all'incremento di una riserva straordinaria. Questa riserva straordinaria potrebbe essere destinata dalle Casse rurali all'acquisto di terreni e macchinario utensile in genere, da conferire in affitto a soci riuniti in cooperative.

Si stabilisce poi che il 10 per cento dello ammontare dei depositi ricevuti dalle Casse costituite in forma di società cooperative a responsabilità illimitata debba essere investito in titoli di Stato. E questo era già nelle disposizioni precedenti. Qui, inoltre, si dice però che il 10 per cento vale solo per le società cooperative a responsabilità illimitata, mentre per le società a responsabilità limitata questo investimento in titoli dev'essere elevato dal 10 per cento al 20 per cento.

È da notare che le Casse rurali non obbediscono alla legge bancaria per cui una percentuale dei risparmi raccolti deve essere investita presso l'istituto di emissione in titoli di Stato o buoni ordinari; il che costituisce elemento di garanzia per i depositanti. Qui l'elemento di garanzia è dato dal fatto che le Casse rurali devono investire in titoli di

Stato il 10 o il 20 per cento a seconda della forma con cui sono costituite.

Si dà poi facoltà alle Casse rurali (articolo 14), in casi eccezionali, di operare anche in località al di fuori di quella nella quale sono stabilite, cioè ad aprire sportelli in paesi o frazioni finitime.

L'articolo 15 (e questo è un elemento nuovo che si inserisce nel testo unico) parla dell'Ente nazionale delle Casse rurali e artigiane nel senso che questo ente, che esplica una funzione di assistenza e di controllo, possa avere un contributo da parte dello Stato per affrontare le spese necessarie a questa sua funzione; e si stabilisce che per cinque anni possa essere dato un contributo fino a 25 milioni. Non si determina nell'articolo 15 il tempo dal quale deve decorrere l'emanazione di questo contributo. Occorrerà un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei ministri, per determinare l'epoca dalla quale deve essere concesso il contributo. Così pure non si determina se il contributo debba essere sempre di 25 milioni, perché, ove il bilancio dell'ente potesse comportare una minore erogazione di sussidio da parte dello Stato, questo contributo deve essere riveduto anno per anno nella sua misura.

Ancora: per evitare che le Casse rurali possano diventare oggetto di caccia da parte degli istituti di credito, i quali, non avendo possibilità di accedere su determinate piazze, qualche volta caldeggiavano o determinano situazioni favorevoli al loro ingresso e alla loro sostituzione sulle stesse piazze mediante assorbimento delle Casse rurali, si vuole rafforzare un concetto, che era già nel testo unico, dicendo che anche in stato di liquidazione le Casse non potranno essere incorporate da aziende di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza. Questa aggiunta evidentemente nasce dalla preoccupazione di difendere e salvaguardare le Casse rurali dall'aggressione degli istituti di credito ordinario. Tuttavia è certo che, se una Cassa è in stato di *deficit*, non è certamente la Cassa vicina che sia in grado di salvarla, ma è soltanto chi è più grande e più forte; e allora rinasce una situazione di necessità che è stata sempre alla base di questi interventi dolorosi ma necessari.

Infine, onde stabilire il termine entro cui le Casse rurali e artigiane devono adeguare il loro statuto alle modifiche che andremo ad introdurre al testo unico delle leggi che le riguardano, si fissa il detto termine in un

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

anno e si vuole accordare una facilitazione stabilendo che, per queste operazioni di modifica dello statuto per adeguamento al testo unico, non sia necessario l'intervento del notaio. Io manifesto in proposito molta perplessità perché, conoscendo per lunga esperienza la capacità degli amministratori delle Casse rurali e l'efficienza degli organi di controllo, non mi sento tranquillo che queste operazioni siano fatte senza l'assistenza di un notaio. Piuttosto, sarei di avviso che gli onorari notarili venissero in questo caso adeguatamente ridotti, ma che l'intervento del notaio non venisse escluso.

Mi pare di aver fatto così un'illustrazione, sia pure sommaria e lacunosa, di tutto questo complesso di modifiche ed innovazioni che si vogliono introdurre nel testo unico. Confermo in linea di massima che sono favorevole a meglio aggiornare la funzionalità e la finalità delle Casse rurali alle mutate esigenze dei tempi; esprimo l'avviso che la funzione creditizia di questi istituti rimanga preminente e non venga stornata e distolta da altre attività collaterali che possano essere compiute e sono compiute da altri organismi e da altre attività nei vari paesi. Se le Casse rurali sentiranno il bisogno di assumere rappresentanze ed esplicare attività commerciali a favore di soci e di non soci, lo potranno fare favorendo la costituzione di cooperative ed organismi *a latere*, distinguendo le responsabilità degli amministratori delle Casse dalle responsabilità degli amministratori di queste attività commerciali.

Vorrei che, prima di entrare nello sviluppo e nella trattazione dei singoli articoli, che mi daranno modo eventualmente di dare ulteriori chiarimenti in ordine alle modifiche, vorrei che la Commissione si pronunciasse in linea di massima su queste mie prospettive e considerazioni.

Vorrei ancora che, dopo questa pronuncia, si avvertisse la necessità di lasciare al relatore la possibilità di meglio coordinare le modifiche, proposte dal disegno di legge, col testo unico, perché, per esempio, vi sono articoli che restano intatti e in cui resteranno ferme delle dizioni che negli articoli successivi vengono modificate. Per esempio, all'articolo 1 si parla di cooperative costituite a garanzia limitata e illimitata; ma questa dizione non è più ripetuta, bensì è aggiornata nelle modifiche che interverranno a seguito dell'approvazione della legge, perché si parla di cooperative a responsabilità e il concetto è più aderente (per quanto quasi equivalente) a quello di garanzia.

C'è qualche altro punto che va pure riveduto e che in questo momento mi sfugge, onde io avverto la necessità di proporre anche quelle modificazioni che servano a meglio coordinare il testo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua ampia relazione. Desidererei, però essere illuminato su un punto. Se ho ben capito, in sostanza, c'è un'osservazione centrale che mi pare che l'onorevole relatore abbia fatto: limitare le funzioni delle Casse rurali ad una attività creditizia, secondo la loro natura, escludendo cioè dall'attività delle Casse l'attività commerciale in quanto non rientra nel loro scopo. Se questo è il nocciolo dell'esposizione che ella ha fatto, onorevole relatore, mi pare che tutte le osservazioni si ricolleghino a questo concetto centrale.

ARCAINI, *Relatore*. Precisamente: io desidero che l'attività collaterale non venga estesa oltre quello che è consentito già dal testo unico.

PRESIDENTE. Va bene. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Ho prestato notevole attenzione alla relazione Arcaini e l'ho acuitizzata particolarmente nei punti in cui egli ha fatto delle riserve. È stata una relazione dettagliata che ha fatto capire benissimo lo spirito della legge. Le riserve del relatore su alcuni punti, però, sono state tali che io dichiaro subito che il mio voto al disegno di legge su tali punti sarà contrario. Per tutto il resto, consento, e, nel merito, non ho niente da aggiungere in sede di discussione generale, riservandomi poi di intervenire sui singoli articoli.

Solamente, poiché il relatore ha accennato all'opportunità di lasciargli la facoltà di coordinare gli articoli del testo unico in base alle modificazioni in esame, essendovi discrepanza di espressioni giuridiche, vorrei cogliere l'occasione (e prego il rappresentante del Governo di prestarmi particolare attenzione perché soprattutto al Governo in questo caso mi rivolgo) per ripetere un mio lamento, che si può attribuire a pedanteria, ma che vi prego di considerare come desiderio di rispetto del decoro del Parlamento. Vorrei cioè che il Governo, mediante disposizioni da impartire ai suoi dipendenti, li invitasse a rispettare il rigore della terminologia giuridica. E farò subito degli esempi. Si dirà che la relazione è atto del Governo e non è legge, e basta che sia esatta la legge. No, la relazione fa anch'essa parte degli atti del Parlamento e non è giusto che vi sia confusione nella redazione dei testi governativi rispetto a quelli parlamentari. Nella relazione è detto che il testo unico che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

si vuole modificare era stato emanato con regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706. Quel regio decreto-legge non è un decreto-legge: è un decreto ordinario, e fortunatamente il termine esatto è nell'articolo 1 della legge. Poi, quando i compilatori di questi testi si riferiscono a veri decreti-legge ed indicano la loro conversione, non lo debbono fare per l'uno e non per l'altro: per esempio all'articolo 9 si parla del decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e modificato, con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e non si sa questo secondo decreto-legge se è stato convertito o no (ho appurato che è stato convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934). Poi all'articolo 5 si dice che determinati documenti debbono essere presentati alla cancelleria del tribunale. Ora la cancelleria del tribunale, ai fini di tale presentazione, è stata sostituita dall'ufficio registri delle imprese. Questo ufficio ancora non esiste e c'è una norma transitoria per l'attuazione del codice civile nella quale si dice che nell'attesa della sua costituzione i documenti si continuano a mandare alla cancelleria del tribunale. Ora secondo me è giuridicamente più esatto riferirsi alla disposizione normale del codice, e lasciare che per la parte transitoria disponga la norma transitoria di attuazione del codice.

Avrei ancora altre osservazioni da fare, ma siccome non sono rilevanti le tralascio. Mi basta avere accennato che c'è questa persistenza nel lasciare scritto negli atti indicazioni giuridiche inesatte. Raccomanderei dunque che ci fosse evitata questa mortificazione di scendere a dettagli pedanteschi. Mi pare che sia decoro del Parlamento che la nomenclatura giuridica sia più esatta.

CHIARAMELLO. Ho sentito con particolare attenzione la relazione del collega Arcaini, che è stata completa e che mi ha soddisfatto. Concordo pienamente con lui nei vari punti controversi della sua relazione.

Mi voglio richiamare qui ai trascorsi delle Casse rurali. Io rappresento una provincia che è stata particolarmente colpita dopo l'altra guerra, nel 1919-20, dal disastro di tutte queste Casse rurali, disastro avvenuto a catena, nel vero senso della parola. Io che vi parlo sono stato liquidatore di due Casse rurali. Le Casse rurali hanno fatto nella mia provincia del vero bene, perché hanno trasformato il bracciantato agricolo in proprietario, e gli hanno dato la possibilità di creare un benessere nelle nostre regioni che prima non esisteva. Purtroppo le Casse rurali, che sono organi delicatissimi, più che una banca

ordinaria, sono state sempre affidate per quel che riguarda l'amministrazione a degli incompetenti, non al cento per cento ma... al mille per mille. Ora questo nuovo disegno di legge che ci viene sottoposto logicamente non stabilisce ancora con chiarezza e soprattutto con severità gli organi di vigilanza. Guardate: io sono sempre favorevole all'organo di vigilanza supremo della Banca d'Italia, che, almeno nelle regioni che conosco, in Piemonte e nel Lazio, funziona egregiamente.

Sono anche favorevole a quanto ha detto il relatore sulle attività collaterali di queste Casse. Guardate che nel 1919-20 le Casse rurali sono fallite tutte perché hanno creato una quantità di enti che hanno assorbito i risparmi e che andando al disastro vi hanno trascinato le Casse stesse. Un gravissimo inconveniente per quanto riguarda poi l'ente di vigilanza (non so se già esiste; esisteva anche allora) è che gli organi per la sorveglianza hanno sempre una infinità di funzionari improvvisati, quasi tutti falliti della vita che per raccomandazione riescono a penetrare in questi enti; personale facile sempre ad essere corrotto da un abile direttore, da un cassiere, ecc., ecc. Quindi vorrei che, riguardo a questo ente che, se ancora non è sorto, tuttavia dovrebbe essere stabilito, andassimo cauti e insisterei sommai nell'augurare che la sorveglianza avvenisse da parte degli organi ordinari della Banca d'Italia preposti alla vigilanza del credito.

Una ultima osservazione, che avrei dovuto fare per prima, riguarda il capitale sociale che deve essere sottoscritto dai singoli soci. Si può entrare in una Cassa rurale con 500 lire, cioè a dire con... 2 litri di vino! Non esageriamo! Se uno vuole entrare socio paghi 2, 3, 5 mila lire, non oltre; ma non con queste 500 lire! Una volta il capitale minimo era una lira, ma in confronto era più una lira di allora (parlo del 1910-11) di quello che sono le 100 lire del giorno d'oggi. C'era allora la responsabilità illimitata. Oggi mettiamo 500 lire a responsabilità limitata. Vogliamo proprio scherzare nella formazione di questo capitale sociale?

Prego quindi il relatore di coordinare il testo tenendo conto delle osservazioni fatte ma soprattutto di studiare la responsabilità degli organi di sorveglianza, perché è tutto lì il funzionamento. Per il resto siamo perfettamente tranquilli. L'istituzione delle Casse rurali è più che mai necessaria in ogni piccolo paese, ma è soprattutto necessaria la sorveglianza per eliminare fin dall'inizio nel funzionamento di queste Casse rurali ogni

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

irregolarità, facile soprattutto a verificarsi per interessi di parentela o per motivi elettorali.

VICENTINI. Concordo perfettamente con le perplessità espresse dal relatore, perché siamo in tema di credito. Dobbiamo riconoscere che la legge bancaria del 1936 è stata una legge che ha evitato in questo dopoguerra i trascorsi che ha ricordato il collega Chiaranello non solo per le Casse rurali, ma per tutto l'ordinamento creditizio, e basti ricordare a tal proposito la Banca italiana di sconto.

Appunto in vista di queste perplessità mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni punti che poi verranno ripresi nell'esame dei singoli articoli. Innanzitutto il capitale sociale. Il testo unico emanato con regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706, richiedeva come capitale minimo per la istituzione di una Cassa rurale 30 mila lire. Il portare oggi questo minimo a 250 mila lire mi sembra un diminuire la importanza che la Cassa rurale deve avere. Io qui propongo almeno il parametro della svalutazione monetaria, in modo da riportare le 30 mila lire ad una espressione equivalente in moneta di oggi.

Per quanto riguarda la innovazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5, che modifica l'articolo 11 del testo unico, ho pure delle perplessità. L'articolo 11 del testo unico imponeva alla Cassa rurale l'obbligo di mandare la situazione dei conti, alla fine di ogni bimestre, all'ispettorato del credito. Con la nuova dizione dell'ultimo capoverso le Casse « debbono inviare agli organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti ». Quindi l'obbligo dalla Cassa rurale viene trasferito all'organo di vigilanza il quale deve farsi diligente di richiedere gli elementi. Quindi mi pare che per mio conto questo capoverso dovrebbe essere soppresso, anche perché nel successivo articolo 6 viene modificata la composizione del collegio sindacale con l'eliminazione dei rappresentanti dell'ispettorato che il testo unico richiedeva: quindi *a fortiori* mi pare che, se accettiamo l'emendamento proposto col nuovo articolo 6, noi dovremmo insistere perché (se non bimestralmente faremo trimestralmente, o semestralmente) rimanga sancito l'obbligo delle Casse rurali di mandare i propri conti all'ispettorato per la necessaria vigilanza.

All'articolo 8 si vuole aggiungere all'articolo 15 del testo unico che « Nelle Casse costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido » (qui bisogna dire: « il fido per ogni obbligato ») « non potrà eccedere —

salvo deroga da consentire caso per caso dagli organi di vigilanza — il quinto del patrimonio; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato dal multiplo di garanzia più le riserve ». L'articolo 15 dice così: « Le operazioni non possono eccedere il 40 per cento dell'importo »: e questa è norma generale: ma l'ultimo capoverso porta una restrizione: « L'assemblea dei soci è tenuta a determinare ogni anno il massimo fido che la società può concedere ad uno stesso obbligato. A tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette ». Quindi il 40 per cento sta bene, ma è l'assemblea dei soci che poi fissa quel massimo che può essere dato ad ogni obbligato.

ARCAINI, *Relatore*. Non è così. Questo 40 per cento è l'ammontare delle operazioni fra i non soci, mentre l'articolo 8 del provvedimento in esame parla del fido in genere.

VICENTINI. Ma allora dobbiamo specificarlo meglio affinché rimanga sempre quel vincolo sancito nell'ultimo comma dell'articolo 15, cioè che l'assemblea è sovrana nel determinare il massimo fido che si può concedere.

Vi è poi un'ultima osservazione da fare, che concerne l'intrattenimento di rapporti con gli Istituti di credito. Prima della legge bancaria le Casse rurali intrattenevano solitamente i loro conti di corrispondenza con banche popolari locali. Il testo unico del 1937, invece, ha obbligato tutte le Casse rurali ad intrattenere questi conti di corrispondenza soltanto con le Casse di risparmio, con gli Istituti di diritto pubblico e con il Monte dei Paschi di Siena. Poiché tutto il credito è sotto l'istituto di vigilanza e quindi anche quei conti formano oggetto di controllo e di giudizio di merito da parte dell'istituto di vigilanza, ritengo che si debba restituire alle Casse rurali la possibilità di intrattenere i loro conti di corrispondenza anche con gli Istituti di credito locali, proprio per favorire lo sviluppo delle Casse rurali stesse.

Dal punto di vista economico siamo in un periodo di trambusto ed ormai affiorano anche nelle relazioni ufficiali nelle assemblee dei soci degli Istituti di credito di diritto pubblico le cosiddette operazioni di scartellamento, cioè di inosservanza dei tassi passivi che le banche possono concedere ai propri depositanti. Questo obbligo viene a togliere alle Casse rurali la possibilità di beneficiare di quegli scartellamenti in quanto la Cassa rurale è obbligata a mantenere i propri depositi liquidi presso la Cassa di risparmio. Naturalmente la Cassa di risparmio non ha

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

alcun interesse a favorire questi depositi come favorisce i depositi più grossi con quel maggior beneficio che la contingenza economica consente al mercato creditizio di dare.

Un'ultima osservazione sulla destinazione degli utili. Siamo nel campo delle aziende di credito e sono d'avviso che si debbano mantenere quei nove decimi a consolidamento della Cassa rurale, da trasferire cioè al fondo di riserva. Diminuire questa parte del fondo di riserva, che resta sempre patrimonio dei soci, per distribuirla, mi sembra che significhi indebolire questi istituti che sono istituti benemeriti soprattutto per quanto riguarda il credito agrario. In proposito mi associo alla proposta del relatore di togliere il credito di miglioramento e di lasciare soltanto il credito di esercizio, che le Casse rurali hanno sempre fatto e tuttora fanno. Poiché il credito agrario deve essere concesso a condizioni di tasso limitato, anche a questo scopo è necessario mantenere più saldo il patrimonio sociale delle Casse, non concedendo di accrescere la distribuzione dei dividendi ai soci.

Queste sono le osservazioni che ho voluto fare appoggiando quanto ha detto l'onorevole relatore ed accennando a quei punti che esamineremo meglio discutendo i singoli articoli.

BARBINA. Concordo in linea di massima con la relazione dell'onorevole Arcaini, soprattutto quando questi sostiene che il disegno di legge in esame tende ad aggiornare le disposizioni del testo unico sulle Casse rurali, testo unico che è in vigore dal 1937 e che ha dato buona prova. Le modifiche a tale testo unico, secondo quanto ha dichiarato l'onorevole Arcaini, tendono a conferire una maggiore scioltezza alle Casse rurali.

Non sono completamente d'accordo quando si dice che vi è la tendenza ad allargare il campo di attività delle casse rurali.

L'origine di queste modifiche è nata dalle richieste delle Casse rurali che sono state discusse in parecchi convegni di studio e lungamente trattate e concordate con gli organi di vigilanza della Banca d'Italia. Non si tratta di una tendenza specifica delle Casse rurali, ma di una tendenza generale. Infatti, fra le norme che avevano destinato qualche riserva vi è l'articolo 8 che contiene una limitazione delle attività, cui si è riferito il relatore, anziché un allargamento. Prima non vi era un limite al fido per le casse a responsabilità limitata, mentre ora questo fido non può eccedere il quinto del patrimonio. Quindi si tende a regolamentare le attività di questi istituti.

Negli articoli successivi non è concessa alle Casse alcuna nuova facoltà, ma sono chiarite le norme che già esistevano nel testo unico attraverso quanto la pratica di questi ultimi anni ha suggerito.

Per quanto concerne il credito agrario, l'articolo 16 del testo unico stabiliva che le Casse rurali potevano compiere direttamente il credito agrario di esercizio nonché operazioni di credito agrario di miglioramento. Nell'articolo 9 si introduce un chiarimento a questo riguardo e si dice che «le Casse vengono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui all'articolo 13 del regio decreto - legge 29 luglio 1927 », ecc. Non mi pare che l'innovazione sia molto importante dal momento che la facoltà era già stata riconosciuta alle Casse rurali dal testo unico vigente. Però fino ad ora le Casse rurali si sono valse poco di questa facoltà.

Per quanto concerne la rappresentanza, l'articolo 10 introduce un chiarimento, stabilendo che le Casse, oltre alla facoltà di assumere la rappresentanza dei consorzi agrari e provinciali per la fornitura di macchine e merci ad uso agrario ai soci ed ai non soci, possono assumere analoga rappresentanza anche in altri enti e società che forniscono questi materiali. In sostanza si è voluto chiarire la disposizione precedentemente vigente stabilendo che la rappresentanza vale anche per i non soci.

Se in quella località manca un consorzio agrario o vi sono ragioni particolari o di convenienza perché la Cassa rurale abbia la rappresentanza di una società o di un ente che fornisca ai soci macchine ed attrezzi agricoli, è bene che la Cassa rurale del luogo assuma la rappresentanza di quella società o di quell'ente, previa autorizzazione degli organi di vigilanza.

Nella lettera e) è concessa alle casse rurali la facoltà di assumere la rappresentanza di enti e di società di assicurazione, mentre nella precedente lettera c) si concede la facoltà di assumere la rappresentanza di enti, consorzi e società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi e merci ad uso agrario in modo che la società non sia costretta a mantenere sul posto un rappresentante per la fornitura delle macchine agricole ai soci ed un altro rappresentante per la fornitura di detto macchinario ai non soci. Pertanto la Cassa rurale in tal modo non allarga la propria attività, ma esercita un'attività perfettamente normale che non incide sulla sua sicurezza.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

Ricordo che gli amministratori delle casse rurali sono responsabili in proprio e solidalmente per le attività delle Casse rurali.

ARCAINI, *Relatore*. Soltanto per quelle a responsabilità illimitata.

BARBINA. Ma lei sa che le Casse rurali a responsabilità illimitata costituiscono il 99 per cento di tutte le Casse rurali esistenti, mentre quelle a responsabilità limitata sono pochissime.

Vi è poi un voto della Commissione di agricoltura la quale chiede che alle Casse rurali vengano estese le operazioni di credito previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

Negli altri articoli del disegno di legge in esame non vedo innovazioni.

Per quanto concerne i rapporti con le banche, sono d'accordo con il collega Vicentini nel mantener ferme le disposizioni contenute nell'articolo 12. Ricordo che la tendenza delle banche ad operare con le Casse rurali è molto pericolosa perché finché le Casse rurali operano con Istituti di credito di diritto pubblico che non hanno aspirazioni a creare su quella piazza delle filiali, non vi è alcun pericolo, ma quando le Casse rurali operano con banche vicine possono correre il rischio di vedere quest'ultima aprire uno sportello in quella piazza. Tutto va bene, finché le banche si servono della Cassa rurale come loro corrispondente, ma il fenomeno diventa molto pericoloso quando le banche tendono ad allargare le loro operazioni.

Per quanto concerne la quota degli utili annuali da destinare alle riserve, con il vecchio testo unico si prescriveva che i nove decimi degli utili dovessero affluire ad esse. Quindi non si poteva dare un centesimo di dividendo a coloro che avevano versato la quota sociale e si trattava in sostanza di un versamento a fondo perduto, ciò che faceva nascere grandi difficoltà nel reperire il capitale per costituire la Cassa rurale.

Con la nuova disposizione contenuta in questo disegno di legge si dispone che la quota degli utili annuali da destinare alle riserve sia fissata soltanto nella metà degli utili stessi, distribuendo la rimanenza ai soci in misura non superiore all'interesse legale. Destinando il 50 per cento degli utili al fondo di riserva ed il 5 per cento come massimo di interesse ai capitali che sono versati dal socio, il quale ha una responsabilità dieci volte superiore a quella del capitale versato, concediamo quel minimo compenso che dimostra che non è un versamento a fondo perduto, ciò che rendeva molto difficile raggranellare il capitale.

In un piccolo paese, prima della guerra, era difficile far tirar fuori all'artigiano e all'agricoltore 30 mila lire, sicché non si è riusciti a costituire nessuna Cassa rurale; con 250 mila lire invece ciò è possibile.

Un'altra limitazione nei confronti del testo unico è questa: mentre prima la Cassa rurale doveva tenere vincolato in titoli il 10 per cento, per le Casse rurali a responsabilità illimitata rimane questo stesso vincolo, mentre per quelle a responsabilità limitata il versamento della cauzione viene portato al 20 per cento, che si sottrae così all'attività della Cassa.

All'articolo 14 prima veniva usata la espressione « autorizzata ad operare », mentre ora si propone di dire « in casi eccezionali ad operare o ad aprire suoi sportelli », mettendo così una restrizione.

Giustamente il relatore ha detto che l'articolo 17 serve ad evitare la caccia per l'assorbimento. Già questa disposizione è in alto da parte degli organi di vigilanza, perché non si è mai permesso che un istituto potesse assorbire una Cassa rurale, ciò perché, altrimenti, questi istituti avrebbero le ore contate.

Per l'articolo 18 faccio osservare che sono state fatte parecchie modifiche di statuti senza il notaio. In quanto al coordinamento, fra le varie disposizioni dell'articolo 20, è già indicata l'autorizzazione al Governo per il coordinamento della legge stessa. Perciò si potrebbe passare all'approvazione degli articoli lasciando poi la facoltà al Governo di provvedere al coordinamento e di emettere un testo unico.

Quanto alle perplessità sull'Ente nazionale delle casse rurali, perplessità fatte presenti dall'onorevole Chiaramello, rilevo che l'organo di vigilanza resta con tutte le sue facoltà e tutti i suoi interventi e che l'ente ha funzione soltanto di assistenza alle Casse rurali. Non si toglie nessuna prerogativa all'organo di vigilanza, ma è lo stesso organo di vigilanza che si serve di questo ente per una assistenza che non può svolgere direttamente.

Desidero far presente all'onorevole Vicentini, per quanto attiene all'articolo 5, che l'articolo 11 chiedeva che venissero depositati nella cancelleria del tribunale ogni bimestre due elenchi dei soci ed una situazione bimestrale.

Io penso che si possa con ciò passare all'approvazione degli articoli.

MANNIRONI. Esprimo l'avviso che il provvedimento così come è stato proposto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

merita di massima la nostra approvazione, salvo quelle piccole modifiche che possono essere ritenute necessarie anche in relazione a talune delle riserve fatte dal relatore, sulle quali concordo.

A me pare che in sostanza questo disegno di legge, permettendo la istituzione di Casse rurali nei piccoli comuni, laddove non è conveniente far funzionare uffici o succursali di altri istituti di credito, sia da approvare. L'importante è che sia assicurata la vigilanza sulle operazioni che le Casse rurali possono compiere. Per il resto, specialmente dopo gli elementi dati dall'onorevole Barbina, mi pare che noi non siamo andati ad un allargamento nelle funzioni e nei compiti riservati alle Casse rurali. Perché quando si dice che le casse non solo possono occuparsi della fornitura ai soci di macchine agricole e di attrezzi ma svolgere la stessa attività in rappresentanza di enti, consorzi e società, noi non abbiamo allargato sostanzialmente molto i compiti delle Casse in quanto la loro responsabilità è limitata alla funzione di rappresentanza che hanno verso i soci.

Sono d'accordo col collega Chiaramello nel senso che il valore nominale delle azioni che può essere sottoscritto da ogni socio debba avere un limite minimo inferiore a quello fissato in lire 500, così come mi pare necessario che possa essere con tranquillità aumentato l'importo delle quote che ciascun socio può sottoscrivere. Nel disegno di legge infatti si parla di un limite massimo di 250 mila lire. Io sarei dell'opinione che, così come si verifica per altre cooperative, questo limite massimo possa essere elevato fino a 500 mila lire. Analogamente, quindi, anche il limite fissato all'articolo 4 deve essere portato a lire 500 mila.

Per quanto riguarda l'utilizzo della riserva straordinaria prevista all'articolo 13, sarei del parere che non sia concessa tale facoltà per l'acquisto di terreni. La limiterei soltanto all'acquisto di macchine e di utensili ad uso agrario. Mi pare non sia opportuno dare la possibilità alla Cassa rurale di investire riserve, sia pure straordinarie, in terreni: sono sempre immobilizzi pericolosi che in qualche modo possono intralciare la snellezza che istituti di credito di questo genere devono avere.

Per quanto riguarda l'Ente nazionale delle casse rurali, di cui si parla all'articolo 15, sono di avviso che quanto disposto nello stesso articolo non possa essere approvato nella sua dizione. Quando si dice che è autorizzata la concessione di un contributo annuo

di 25 milioni in favore dell'ente nazionale, io comprendo che questo contributo possa essere dato al fine di far funzionare l'ente, se della sua utilità si è veramente convinti, ma non capisco perché questi 25 milioni possano e debbano essere dati anche allo scopo di incoraggiare l'esercizio del credito nell'interesse delle piccole aziende agricole e artigiane. Questa funzione mi pare già riservata alle Casse rurali autonome. Perché vogliamo dare quest'altra facoltà anche all'ente nazionale che di per sé è autonomo e indipendente rispetto alle Casse rurali?

TUDISCO. L'ente nazionale non fa operazioni. Si tratta di assistenza, di incoraggiamento.

MANNIRONI. Incoraggiare, che cosa vuol dire? È una formula così vaga, indeterminata e pericolosa per cui mi pare sia necessario un chiarimento ed una maggiore precisazione.

Per quanto riguarda l'articolo 20 è bene che il Governo sia autorizzato ad emanare disposizioni di coordinamento della legge; però trovo inopportuno o per lo meno strano che con questo articolo si dia anche una delega per modificare le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706. In sostanza qui si fa un po' di confusione perché da una delega pura e semplice che si dà al Governo per un'opera di coordinamento, si passa ad una delega relativa a materia penale che mi pare estremamente pericolosa. Se quell'aggiornamento delle sanzioni pecuniarie si ritiene necessario, facciamo noi in questa legge, ma non rimettiamolo così genericamente al Governo, dandogli una delega che mi pare fuori posto.

PESENTI. Sono d'accordo in buona parte con le osservazioni dell'onorevole Mannironi. Vorrei limitarmi a due punti. All'articolo 2 si parla della qualità di socio delle Casse che può essere assunta solo dalle persone fisiche. Io vorrei proporre che anche le società cooperative agricole o artigiane, regolarmente iscritte nel registro prefettizio, che svolgono attività nel comune, possono assumere la qualità di soci. È una estensione che mi sembra opportuna.

All'articolo 15 penso che convenga sopprimere il comma che stabilisce la concessione per cinque anni di contributo in misura non superiore a 25 milioni. Se questo contributo serve per la cosiddetta propaganda persuasiva, io penso che sia opportuno non dare i mezzi a questo tipo di propaganda, altrimenti questo incoraggiamento all'esercizio del credito nell'interesse delle piccole aziende agricole e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

artigiane non si capisce a che cosa serve. Se fosse veramente un aiuto da dare alla direzione di queste Casse artigiane e cioè di quelle che avessero bisogno di un credito particolare in determinate zone, i 25 milioni non servono a niente.

SULLO. Per la verità, io desidererei parlare in sede di discussione sui singoli articoli: perché esprimere in questa sede il mio pensiero farebbe sì che le osservazioni fatte ora sarebbero dimenticate quando si passasse alle singole norme. Io desidererei pertanto che l'onorevole Arcaini preparasse i suoi emendamenti con un certo anticipo sulla prossima seduta. In tal modo noi potremmo venire preparati a discutere sui singoli articoli. La discussione generale è stata indubbiamente utile, perché essa potrà permettere all'onorevole Arcaini di avere un'idea delle varie tesi; ma se si continua ancora a discutere in questo modo, ciascuno di noi ripeterà sulle varie disposizioni gli stessi argomenti. Quindi è necessario che la discussione generale si chiuda senza emettere un giudizio, positivo o negativo, e senza fare ordini del giorno né precludere la strada a determinate soluzioni concrete. Una volta avuti gli emendamenti, noi potremmo discutere più pacatamente.

TUDISCO. La preoccupazione dell'onorevole Sullo di evitare che si facciano ora delle osservazioni, che dovrebbero essere fatte in sede di articoli, è certamente apprezzabile; ma questo dipende dal senso di opportunità dei singoli membri della Commissione. Oggi si potrebbero fare delle osservazioni che, pur riguardando gli articoli, rifluiscono sull'economia generale del disegno di legge. Se dobbiamo giungere alla conclusione di pregare l'onorevole relatore di portarci un progetto di legge riveduto e corretto con i suoi emendamenti, allora tanto vale che in sede di discussione generale si espongano i nostri punti di vista, in modo da evitare poi una ripetizione. Quindi sarei per la continuazione della discussione.

SALIZZONI. Appoggio in pieno la proposta dell'onorevole Sullo. Se ci dilunghiamo ancora sulla discussione generale, non facciamo che perdere altro tempo senza alcun risultato. Se invece incarichiamo — come propone l'onorevole Sullo — il relatore di preparare gli emendamenti in modo da discutere poi su di essi, volta per volta, noi risolviamo la questione nel modo migliore.

CHIOSTERGI. Vorrei dire puramente e semplicemente che, dopo un anno di lunghe discussioni con la Banca d'Italia, i vari aspetti del provvedimento in esame sono stati studiati dai nostri colleghi, i quali hanno portato

avanti la trattazione in modo tale che in linea di principio noi possiamo dire che il testo unico precedente aveva funzionato abbastanza bene. Pertanto la discussione generale potrebbe benissimo essere chiusa in questo momento. Questo è il motivo per cui io approvo la proposta Sullo.

SULLO. L'onorevole Arcaini dovrebbe avere la cortesia di farci pervenire in anticipo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo in altra seduta all'esame degli articoli.

ARCAINI, *Relatore*. Non credo allora che io debba rispondere agli interventi dei singoli oratori. Presenterò gli emendamenti.

PRESIDENTE. D'accordo. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica. (2954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.

Il relatore, onorevole Sullo, ha facoltà di riferire.

SULLO, *Relatore*. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, stabilisce, a tutt'oggi, il trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nella Repubblica. L'articolo 1 stabilisce il seguente trattamento: al capo della delegazione, lire 200; ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione, lire 180; al personale addetto ai lavori di concetto, lire 150; al personale d'ordine, lire 100; al personale di servizio, lire 75. Queste sono le tariffe tuttora vigenti: esse erano naturalmente collegate a quelle vigenti per i gettoni di presenza per le commissioni normali interne. Per quanto riguarda i gettoni di presenza per le commissioni ordinarie, essi sono stati aumentati di quattro volte. Ora, con questo disegno di legge, si propone la stessa rivalutazione per quanto riguarda le competenze delle commissioni internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica. Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato senza alcuna modificazione. Pare a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

me che non vi sia ragione neppure da parte nostra di modificarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Le indennità, per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti misure:

al capo della delegazione	L. 800
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione	» 720
al personale addetto ai lavori di concetto	» 600
al personale d'ordine	» 400
al personale di servizio	» 300

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Non essendo stati presentati emendamenti, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge n. 2953, n. 2967 e n. 2968, discussi nella precedente seduta di venerdì 14 novembre 1952.

Indico la votazione a scrutinio segreto dei suddetti disegni di legge e del disegno di legge n. 2954 oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie emissioni ». (2953):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento ». (2967):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari ». (2968):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica ». (2954):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Dugoni, Ferreri, Mannironi, Petrilli, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Scoca, Tosi, Tremelloni, Tudisco, Turnaturi, Vicentini.

La seduta termina alle 11,15.